

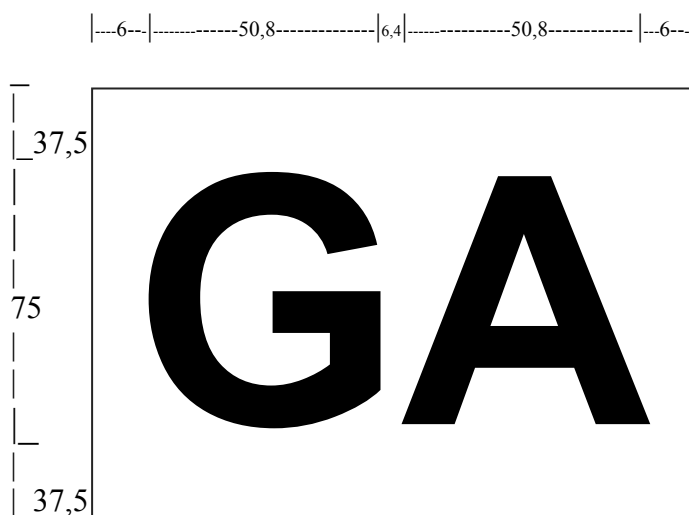
CONTRASSEGNO ANTERIORE

(art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

DIMENSIONI in millimetri:

pannello: 120 x 150

spessore delle lettere: 8



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 240 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120:

«2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato art. 115.»

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 115, 117, 121, 122, 123 e 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:

«Art. 115 (*Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali*). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). — 1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;

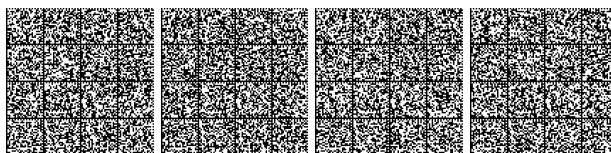
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5



ALLEGATO 9

CONTRASSEGNO POSTERIORE

(art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011)

DIMENSIONI in millimetri:

pannello: 300 x 300

spessore delle lettere: 20

